



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa – Tel. 0874719134 – Fax 0874719706 cod. fiscale 80002130708 – P.Iva 00222260705  
E mail: [comunegambatesa@virgilio.it](mailto:comunegambatesa@virgilio.it) oppure [gesafinanze@virgilio.it](mailto:gesafinanze@virgilio.it)

## ORDINANZA N. 10 DEL 05 MAGGIO 2020

**OGGETTO: CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE – DIPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE DI PRODOTTI AGRICOLI E GENERI ALIMENTARI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- con ordinanza sindacale n. 3 del 12 marzo 2020, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nel territorio comunale, si disponeva la chiusura temporanea del mercato settimanale, con interdizione della vendita anche a coloro che esercitano attività di vendita di generi alimentari, nonché la sospensione dell'attività di vendita di ogni tipologia di bene da parte degli ambulanti fino al 25 marzo 2020;
- il termine di efficacia delle disposizioni contenute nella ordinanza n. 3 del 12 marzo 2020 è stato prorogato fino al 3.5.2020, come da ordinanza sindacale n. 6 del 25 marzo 2020, n. 7 del 03 aprile 2020 e n. 8 del 14 aprile 2020;
- con l'ordinanza n. 8 del 14 aprile 2020, nel confermare la chiusura temporanea del mercato settimanale, nonché la sospensione dell'attività di vendita di ogni tipologia di beni da parte degli ambulanti, veniva espressamente ammessa la vendita di prodotti agro-alimentari da parte dei venditori ambulanti aventi la residenza o il domicilio nel territorio del Comune di Gambatesa;

#### VISTI

- i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo, in particolare, il DPCM del 26.04.2020, a norma del quale *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'allegato 1.....Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette di vendita di soli generi alimentari* (art. 1, comma 1, lett. z);
- l'allegato 1 al DPCM del 26.4.2020, il quale consente la vendita al dettaglio di fiori, piante, semi, e fertilizzanti;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 21 del 15.4.2020, con cui si consentono gli spostamenti all'interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare;

**CONSIDERATO** che è molto diffusa l'attività di coltivazione agricola per la produzione destinata all'autoconsumo familiare e che la maggior parte dei lavori in agricoltura, tra cui l'avvio delle piantagioni, si svolgono soprattutto nelle stagioni calde (primavera ed estate);

**PRESO ATTO** dell'esigenza manifestata da molti cittadini di potere acquistare in loco prodotti agricoli, quali piante, semi e fertilizzanti, nonché alcuni generi alimentari, quali i prodotti ittici freschi, non reperibili nelle strutture di vendita presenti sul territorio comunale;

**RAVVISATA** la necessità di garantire l'approvvigionamento in loco dei suddetti beni al fine di evitare spostamenti verso altri comuni o regioni, consentendone la vendita da parte degli ambulanti, in quanto tale forma di commercio, al momento, è più facilmente gestibile e controllabile sotto il profilo della sicurezza;

**RITENUTO** necessario, in attesa della predisposizione di adeguate misure organizzative per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di vendita, disporre la temporanea chiusura del mercato comunale; consentire la vendita ambulante di generi alimentari e prodotti agricoli solo da parte dei venditori aventi la residenza o il domicilio nel territorio comunale di Gambatesa, fatta eccezione per i prodotti ittici freschi e prodotti florovivaistici, la cui vendita potrà essere effettuata anche dai venditori ambulanti provenienti da altri comuni e/o regioni, nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

- l'ambulante dovrà frapporre tra il banco e/o mezzo adibito alla vendita e l'acquirente presidi idonei a garantire la distanza di almeno un metro;
- i beni alimentari potranno essere maneggiati esclusivamente dal venditore;
- l'ambulante dovrà munirsi dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e garantire che gli avventori mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro, senza creare alcuna forma di assembramento.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

#### **DISPONE**

- la temporanea chiusura del mercato settimanale del venerdì in Piazza Riccardo e Viale Vittorio Veneto;
- la sospensione della vendita di generi alimentari da parte degli ambulanti che non abbiano la residenza o il domicilio nel Comune di Gambatesa, fatta eccezione per la vendita prodotti ittici freschi e di prodotti agricoli (semi, piante e fertilizzanti), il cui commercio in forma itinerante potrà essere svolto anche da parte degli ambulanti provenienti da altri comuni e/o regioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) l'ambulante dovrà adottare misure idonee a garantire che tra il banco e/o mezzo adibito alla vendita e l'acquirente vi sia la distanza di almeno un metro;
  - b) i beni alimentari potranno essere maneggiati esclusivamente dal venditore;
  - c) l'ambulante dovrà munirsi dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e garantire che gli avventori mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro, senza creare alcuna forma di assembramento.
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.gambatesa.cb.it](http://www.comune.gambatesa.cb.it);
- di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; Servizio Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Gambatesa;

**Con la presente è da intendersi superata e comunque espressamente revocata la precedente ordinanza n. 9 del 4.5.2020.**

#### **AVVERTE**

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p. e punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Molise entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**La presente ordinanza produce effetto da oggi e rimane efficace fino al 17.05.2020.**

Dalla sede Municipale, lì 05/05/2020

Il Sindaco  
Carmelina Genovese

